

Codice A1421A

D.D. 22 settembre 2021, n. 1378

**D.G.R. n. 6-2307 del 20.11.2020. L.r. 29 maggio 2020 n. 13, art. 25. Finanziamento regionale a sostegno della ripresa delle attività delle strutture semiresidenziali per disabili. Proroga dei termini di scadenza per il riconoscimento delle spese da sostenere con le risorse regionali.**



**ATTO DD 1378/A1400A/2021**

**DEL 22/09/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE**

**OGGETTO:** D.G.R. n. 6-2307 del 20.11.2020. L.r. 29 maggio 2020 n. 13, art. 25. Finanziamento regionale a sostegno della ripresa delle attività delle strutture semiresidenziali per disabili. Proroga dei termini di scadenza per il riconoscimento delle spese da sostenere con le risorse regionali.

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 6-2307 del 20.11.2020 sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per l'assegnazione dei finanziamenti a sostegno della ripresa delle attività delle strutture semiresidenziali per disabili, specificati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
- il finanziamento allo scopo destinato ammonta complessivamente ad € 4.880.000,00, di cui € 2.880.000,00 assegnati con il D.P.C.M. 23 luglio 2020 alla Regione Piemonte ed € 2.000.000,00 previsti dall'art. 25 della l.r. 29 maggio 2020, n.13.

Considerato che :

- al punto 6 "Arco temporale" dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 6-2307 del 20.11.2020 viene specificato che:

"Le risorse statali di cui al D.P.C.M. 23 luglio 2020, pari ad Euro 2.880.000,00, sostengono le spese effettuate nel periodo dal 17 marzo 2020 al 31 luglio 2020, così come previsto all'art. 2, comma 1 del Decreto medesimo. Tale termine potrà essere prorogato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito dell'estensione del periodo di emergenza sanitaria. In tal caso si provvederà a prenderne atto con successivo provvedimento dirigenziale.

Le risorse regionali sostengono le spese effettuate nel periodo dal 28 febbraio al 16 marzo 2020 e dal 1 agosto 2020 al 31 gennaio 2021, termine di scadenza del periodo di emergenza";

- la suddetta deliberazione demandava al Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità della Direzione Sanità e Welfare l'adozione dei provvedimenti di impegno, di ripartizione e di assegnazione delle suddette risorse nonché della eventuale rimodulazione degli aspetti tecnici di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, conseguenti ad eventuali indicazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- con la successiva determinazione dirigenziale n. 1482 del 30.11.2020 si è provveduto a ripartire, assegnare e liquidare agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali la somma complessiva di € 4.880.000,00 suddivisa tra risorse statali e risorse regionali.

Preso atto che:

- con il D.P.C.M. 7 dicembre 2020 il termine di scadenza dell'arco temporale per il riconoscimento delle spese da sostenere con le risorse ministeriali per la ripresa delle attività delle strutture semiresidenziali per persone disabili è stato prorogato al 31 dicembre 2020;

- con il Decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 il termine di scadenza dello stato di emergenza sul territorio nazionale, fissato al 31 gennaio 2020 con il Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, è stato prorogato al 30 aprile 2021;

- sulla base delle succitate disposizioni normative, con la determinazione dirigenziale n. 95 del 26 gennaio 2021 si è provveduto ad estendere i termini di scadenza previsti al punto 6 "Arco temporale" dell'Allegato 1 della determinazione dirigenziale n. 1482 del 30.11.2020 come di seguito specificato:

- le risorse statali di cui al D.P.C.M. 23 luglio 2020, pari ad Euro 2.880.000,00 sostengono le spese effettuate nel periodo dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020,
- le risorse regionali sostengono le spese effettuate nel periodo dal 28 febbraio al 16 marzo 2020 e dal 1 agosto 2020 al 30 aprile 2021.

Considerato che con il Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, il termine di scadenza dello stato di emergenza sul territorio nazionale è stato prorogato al 31 dicembre 2021.

Preso atto della suddetta proroga, si ritiene di estendere, esclusivamente per le risorse regionali, l'arco temporale per il riconoscimento delle spese sostenute per la ripresa delle attività delle strutture semiresidenziali per persone disabili fino al 31 dicembre 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n.1-3361 del 14 giugno 2021,

tutto ciò premesso e considerato,

## **IL VICEDIRETTORE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche",

- art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale",

## **DETERMINA**

- di prendere atto della proroga del termine di scadenza dello stato di emergenza sul territorio nazionale al 31 dicembre 2021 prevista Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, come in premessa specificato;
- di estendere, esclusivamente per le risorse regionali, fino al 31 dicembre 2021 l'arco temporale per il riconoscimento delle spese sostenute per la ripresa delle attività delle strutture semiresidenziali per persone disabili indicato al punto 6 "Arco temporale" dell'Allegato 1 della determinazione dirigenziale n. 1482 del 30.11.2020, già prorogato con la determinazione dirigenziale n. 95 del 26 gennaio 2021 al 30 aprile 2021;
- di confermare quanto altro previsto nella determinazione dirigenziale n. 1482 del 30.11.2020.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito della Regione Piemonte, Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D. lgs. 33/2013, come sopra richiamato.

**IL VICEDIRETTORE**

Firmato digitalmente da Livio Tesio